

La Responsabilità Sociale (CSR) è definita come: *"L'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali e ambientali delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei rapporti con le parti interessate"*.

O.C.S.A. S.p.A. dichiara il proprio coinvolgimento nel perseguire una politica che possa arrecare benefici e vantaggi a se stessa e al contesto in cui opera.

Particolare attenzione viene prestata ai rapporti con i propri portatori d'interesse (stakeholder): collaboratori, fornitori, clienti, partner, comunità e istituzioni locali, realizzando nei loro confronti azioni concrete. Ciò si traduce nell'adozione di una politica aziendale che sappia conciliare gli obiettivi economici con quelli sociali ed ambientali del territorio di riferimento, in un'ottica di sostenibilità futura.

A tal scopo l'organizzazione si impegna a:

- garantire e creare le condizioni necessarie per un ambiente di lavoro collaborativo e non ostile, e a prevenire comportamenti discriminatori di qualsiasi tipo;
- garantire che il rapporto di lavoro si svolga nel rispetto della normativa di legge e secondo la contrattazione collettiva di settore, nonché della normativa previdenziale, fiscale e assicurativa;
- promuove la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso buone pratiche e adeguati investimenti a tutela del personale e dei collaboratori;
- recepire e attuare politiche ambientali;
- sostenere la comunità e le istituzioni locali;
- deprecare qualsiasi forma di corruzione.

Il personale dovrà impegnarsi a condividere gli indirizzi previsti dalla presente politica, nonché ad attenersi nello svolgimento dei propri compiti, al rispetto della legge e ai principi di integrità, correttezza e fedeltà.

Gli amministratori, i soci, i dipendenti e i collaboratori devono mantenere la massima riservatezza sulle informazioni, dati e conoscenze relative alla propria mansione ad esclusione delle pratiche per assolvere i rapporti interni, con i clienti e fornitori.

Il dipendente non può chiedere, ricevere o offrire, per sé o per altri, regali o altre utilità, né accettare quest'ultime, salvo quelle d'uso di modico valore, conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia.

La presente politica sarà monitorata dall'amministratore il quale provvederà a rendere note le modalità di segnalazioni da parte di tutte le parti interessate di fatti che contravvengono la politica, nessuna conseguenza ci sarà verso colui che ha segnalato in buona fede o sulla base di una convinzione ragionevole.

A tal fine, la Società si impegna, da un lato, all'adozione di apposite procedure di controllo, volte ad assicurare che i comportamenti concreti della stessa e dei suoi dipendenti o collaboratori siano espressione dei valori affermati in questa politica, dall'altro lato, all'introduzione di specifici sistemi sanzionatori di eventuali violazioni.

La politica è diffusa a tutti i soggetti amministratori, soci, dipendenti, collaboratori e fornitori per acquisire la consapevolezza che il rispetto della politica costituisce una componente fondamentale della loro prestazione di lavoro e professionale e che pertanto, sono chiamati a impegnarsi a prestarne la dovuta osservanza per l'intera durata del loro rapporto con la nostra Società.

Creazzo (Vi), 15/01/2018
O.C.S.A S.p.A.
La Direzione Generale
M. Milan

INFORMATIVA WHISTLEBLOWING PER SEGNALANTI

Il 15 marzo 2023 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 24/2023, l'Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio in tema di protezione delle persone che segnalano violazioni del Diritto dell'Unione e violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi previste avranno effetto a partire dal 15 luglio 2023. Fino alla data del 14 luglio 2023, pertanto, le segnalazioni e le denunce all'autorità giudiziaria o contabile continuano ad essere disciplinate dal previgente assetto normativo e regolamentare previsto per le pubbliche amministrazioni e per i soggetti privati in materia di whistleblowing.

Il decreto si applica ai soggetti del settore pubblico e del settore privato; con particolare riferimento a quest'ultimo settore, la normativa estende le protezioni ai segnalanti che hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati o, anche sotto tale limite, agli enti che si occupano dei cd. Settori sensibili (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente) e a quelli che adottano modelli di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 231/2001.


Facendo seguito a quanto disposto dal d.lgs. 24/2023, l'ANAC ha adottato apposite Linee Guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne. Tali Linee Guida sono pubblicate sul sito ANAC.

Gli enti tenuti a rispettare la disciplina

Settore privato

La protezione dei segnalanti operanti nel settore privato impone l'obbligo di predisporre canali di segnalazione a carico di quegli enti del medesimo settore che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

- hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- si occupano di alcuni specifici settori (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente), anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
- adottano i modelli di organizzazione e gestione di cui al decreto legislativo 231/2001, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.



Settore pubblico

L'obbligo di predisporre i canali di segnalazione interna grava altresì sui seguenti soggetti del settore pubblico:

- le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate.

Cosa si può segnalare

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, tali comportamenti consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Al momento della segnalazione o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate **siano vere e rientrino nell'ambito della normativa**.

Le segnalazioni possono avere ad oggetto:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante (whistleblower) ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- i fondati sospetti.

Le violazioni segnalate devono essere quelle tipizzate e incidere sull'interesse dell'ente.

La protezione che la normativa sul "Whistleblowing" (d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023) **non si applica** in caso di segnalazioni che riguardino contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Si precisa, tuttavia, che la presente normativa lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi degli artt. 368 e 595 del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Come segnalare

La segnalazione o divulgazione pubblica deve essere effettuata **utilizzando i canali previsti**, canale interno, esterno e divulgazione pubblica.

Le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse pubblico o nell'interesse alla integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato;

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Canali di segnalazione

- interno (nell'ambito del contesto lavorativo);
- esterno (ANAC);
- divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile competente.

I canali di segnalazione garantiscono la riservatezza:

- della persona che effettua la segnalazione;
- del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione allegata.

Le disposizioni del decreto Whistleblowing non si applicano a segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale.

La segnalazione può essere effettuata da (segnalanti):

- lavoratori dipendenti anche in prova;
- tirocinanti;
- ex lavoratori;
- candidati;
- lavoratori autonomi;
- lavoratori o collaboratori dei fornitori;
- liberi professionisti e consulenti;

- azionisti e da persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza o rappresentanza;
- stakeholders dell'azienda.

La normativa è fortemente garantista nei confronti sia del segnalante che di altri soggetti: tali soggetti non potranno essere licenziati o in alcun modo discriminati o comunque essere destinatari di una qualsivoglia misura ritorsiva o discriminatoria per il solo fatto di aver effettuato la segnalazione.

Esistono **diverse tipologie di canali di segnalazione:**

- un **canale interno** che viene messo a disposizione dall'ente, in forma scritta e orale;
- un **canale esterno** gestito, per legge, all'ANAC.

Le segnalazioni possono essere effettuate:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- durante il periodo di prova;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (ad esempio pensionamento).

Il gestore delle segnalazioni dovrà:

- rilasciare al segnalante, entro 7 giorni dalla data del ricevimento, un avviso di ricevimento della segnalazione;
- interloquire con il segnalante richiedendogli se necessario delle integrazioni o approfondimenti;
- dare seguito alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento.

Canale esterno gestito dall'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), tale canale potrà essere utilizzato:

- se l'Ente non ha attivato il canale di segnalazione interna ovvero quando non sia conforme alla normativa;
- se il segnalante ha già inoltrato una segnalazione tramite il canale interno ma non ha ricevuto riscontro;
- se il segnalante ha fondati motivi per ritenere che se effettuasse la segnalazione tramite il canale interno alla stessa non sarebbe dato seguito in modo efficace o se la stessa possa determinare un rischio di ritorsione;
- se il segnalante ha fondati motivi per ritenere la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni sono effettuate tramite il portale dell'ANAC:

- in forma scritta in modalità informatica accedendo all'applicazione tramite il portale dei servizi ANAC al seguente url: <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>
- registrando la segnalazione su questo portale si otterrà un codice identificativo univoco, "key code", che dovrai utilizzare per "dialogare" con ANAC in modo spersonalizzato e per essere costantemente informato sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata.

Ricevuta la segnalazione l'ANAC provvederà:

- inviare al segnalante, entro 7 giorni dalla data del ricevimento, un avviso di ricevimento della segnalazione;
- interloquire con il segnalante richiedendogli se necessario delle integrazioni o approfondimenti
- svolgere l'istruttoria per dar seguito alla segnalazione;
- dare riscontro al segnalante entro 3 mesi, o se ricorrano giustificati motivi entro 6 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione interna;
- comunicare al segnalante l'esito finale che può consistere in
 - archiviazione;
 - trasmissione alle autorità competenti;
 - raccomandazione;
 - sanzione amministrativa

Divulgazioni pubbliche, tale canale potrà essere utilizzato a determinate condizioni:

- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ed a seguire una esterna o direttamente una esterna e non ha ricevuto riscontro entro i termini di legge;
- il segnalante ha fondato motivo per ritenere che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

- il segnalante ha fondato motivo per ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito, ad esempio tema l'occultamento o la distruzione delle prove.

Garanzie e misure di protezione per i segnalanti:

- obbligo di riservatezza;
- divieto di ritorsioni;
- misure di sostegno;
- limitazioni della responsabilità.

Obbligo di riservatezza

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione attraverso la quale si possa evincere direttamente o indirettamente non possono essere rivelate senza il consenso del segnalante a persone diverse da coloro che sono competenti a ricevere e dare seguito alle segnalazioni.

A tale principio ci sono alcune eccezioni:

- nell'ambito di un procedimento penale l'identità del segnalante è coperta nei modi e nei limiti dell'art. 329 cpp;
- nell'ambito di un procedimento disciplinare se la contestazione è fondata in tutto o in parte sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante è indispensabile per la difesa dell'imputato, l'identità del segnalante potrà essere rivelata solo con il suo consenso espresso.

Anche l'identità delle persone coinvolte o delle persone menzionate dal segnalante è tutelata dall'obbligo di riservatezza fino alla conclusione dei procedimenti avviati a loro carico.

Le misure di protezioni, e di conseguenza il divieto di ritorsioni si applicano:

- al segnalante;
- alle persone legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il 4° grado che operano nello stesso contesto lavorativo;
- colleghi del segnalante;
- facilitatori;
- enti di proprietà del segnalante o che operano nello stesso contesto lavorativo;
- segnalanti anonimi che verranno successivamente identificati.

Cosa si intende per ritorsione

Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato.

Esempi di comportamenti ritorsivi:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;

- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Competenza ad accertare la ritorsione

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico e nel settore privato compete ad ANAC che può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità Giudiziaria.

Misure di sostegno

Sul sito dell'ANAC è disponibile l'elenco di enti del Terzo Settore che, senza alcun costo per il segnalatore, forniscono informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito:

- sulle modalità di segnalazione;
- sulle misure di protezione offerte dalla normativa nazionale ed europea;
- sui diritti della persona coinvolta;
- sulle modalità e sulle condizioni per l'accesso al patrocinio gratuito.

Limitazione della responsabilità

Non è punibile chi nell'effettuare la segnalazione rilevi diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto istruttorio, o relative al diritto d'autore o sulla protezione dei dati personali. Non è inoltre punibile nel caso le informazioni fornite offendano la reputazione del segnalato. La non punibilità opera quando:

- al momento della rivelazione o diffusione esistano fondati motivi per ritenere che la rivelazione o la diffusione fosse necessari per svelare la violazione
- la segnalazione è effettuata nella modalità ed alle condizioni previste dal Decreto Whistleblowing.

Sanzioni applicabili da ANAC

Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 50.000 euro quando:

- non sono stati istituiti i canali di segnalazione;
- non sono state predisposte ed adottate idonee procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
- l'adozione di tali procedure non è conforme alla normativa sul Whistleblowing;
- non è stata svolta l'attività di verifica e analisi della segnalazione ricevuta;
- sono state commesse ritorsioni;
- se la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla;
- è stato violato l'obbligo di riservatezza.

Sono inoltre previste delle sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 500 ad un massimo di 2.500 euro quando è accertato che il segnalante ha effettuato la segnalazione con dolo o colpa grave, salvo che sia già stato condannato, anche in primo grado, per i reati di diffamazione, calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia dell'Autorità giudiziaria contabile.

Formazione dipendenti

Per quanto riguarda la comunicazione della procedura al personale dipendente, è prevista pubblicazione della documentazione nel sito web aziendale e affissione cartacea in bacheca.

OCSA S.p.A. ha adottato la seguente procedura di gestione delle segnalazioni interne:

E' stato nominato un Comitato con il ruolo di gestore delle segnalazioni così composto: Sig. Andrea Pianezzola, Sig. Alessandro Bergamasco, Sig. Marco Sinigaglia.

Nel caso la segnalazione sia riferibile a tutti i ricevuti, il segnalante potrà richiedere un appuntamento con Sig. Matteo Colletti, quale autorizzato al trattamento dei dati personali trattati durante tale attività, il quale deciderà se affidare la gestione della segnalazione ad un ufficio interno o a un soggetto esterno.

Canale di segnalazione interno adottato:

La società dopo essersi confrontata con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, ha attivato un proprio canale interno di segnalazione:

In forma scritta: tramite posta cartacea, prevedendo il ricorso anche a lettere raccomandate. Si prevede che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "riservata al gestore segnalazione", senza indicare i propri dati all'esterno della busta e spedite all'indirizzo della sede legale dell'azienda; La Società si riserva di prendere in considerazione le segnalazioni anonime, al fine di avviare approfondimenti/istruttorie per l'accertamento di quanto segnalato, solo ove presentino informazioni precise, concordanti e adeguatamente circostanziate. Tali segnalazioni verranno trattate come segnalazioni ordinarie. In ogni caso le misure di protezione a tutela del segnalante si applicano solo se la persona segnalante venga successivamente identificata e abbia subito ritorsioni. La Società procederà all'archiviazione delle segnalazioni giunte per posta ordinaria attraverso idonei strumenti che consentano di garantire la riservatezza (es. all'interno di archivi protetti da misure di sicurezza).

In forma orale: disponibilità di incontro con un membro del comitato per la gestione delle segnalazioni, presso l'ufficio amministrativo, ogni venerdì nella fascia oraria 10-11 (su richiesta il segnalante potrà richiedere incontro diretto con il gestore chiamando il n. fisso dell'azienda +39 0444 349544 (interno **212**) o inviando una mail a amministrazione@ocsatec.com A seguito di tale richiesta, il membro del comitato fisserà un appuntamento con il segnalante. In occasione dell'incontro, previa consegna dell'informativa Privacy, verrà redatto un verbale rettificato dal segnalante a conferma il contenuto con la sottoscrizione. Nel caso il segnalante voglia rimanere anonimo il verbale sarà sottoscritto solo dal membro del Comitato. **NB, tale canale non dovrà essere utilizzato per l'invio della segnalazione ma solo per richiedere un appuntamento, in quanto tale modalità non garantisce il livello di riservatezza previsto dal d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023.**

Segnalazione in capo al gestore- in forma orale: nel caso la segnalazione sia riferibile al ricevente, il segnalante potrà richiedere incontro diretto con il Sig. Matteo Colletti, inviando una mail al seguente indirizzo matteo.colletti@ocsatec.com A seguito di tale richiesta il Sig. Matteo Colletti fisserà un appuntamento con il segnalante. In occasione dell'incontro, previa consegna dell'informativa Privacy, viene redatto un verbale, verrà redatto un verbale rettificato dal segnalante a conferma il contenuto con la sottoscrizione. Nel caso il segnalante voglia rimanere anonimo il verbale sarà sottoscritto solo dal ricevente. **NB, tale canale non dovrà essere utilizzato per l'invio della segnalazione ma solo per richiedere un appuntamento, in quanto tale modalità non garantisce il livello di riservatezza previsto dal d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023.**

Il gestore garantisce la corretta conservazione della documentazione cartacea nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento di dati personali.

La Società si riserva di prendere in considerazione le segnalazioni anonime, al fine di avviare approfondimenti/istruttorie per l'accertamento di quanto segnalato, solo ove presentino informazioni precise, concordanti e adeguatamente circostanziate. Tali segnalazioni verranno trattate come segnalazioni ordinarie. In ogni caso le misure di protezione a tutela del segnalante si applicano solo se la persona segnalante venga successivamente identificata e abbia subito ritorsioni.

La Società procederà all'archiviazione delle segnalazioni giunte per posta ordinaria attraverso idonei strumenti che consentano di garantire la riservatezza (es. all'interno di archivi protetti da misure di sicurezza).

Gestione del canale interno:

La gestione del canale di segnalazione interna è affidata ai riceventi i quali:

- rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione; (l'avviso di ricevimento sarà comunicato ad uno dei riferimenti identificativi descritti nella segnalazione; nel caso la segnalazione rimanga anonima il descritto avviso di ricevimento non potrà essere comunicato)
- mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni; (se lasciati recapiti di riferimento)
- danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute, potranno coinvolgere, se necessario per la corretta gestione della segnalazione il personale della società, o professionisti esterni alla società, a tali soggetti non sarà rilevato il nome del segnalante senza il suo specifico consenso;
- forniscono riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione; (vale quanto previsto al punto a) in caso di segnalazione anonima;
- mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

Le suddette informazioni sono espone e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro (bacheca fisica), nonché
accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico con
l'azienda presso il presso il seguente indirizzo web:
<https://www.ocsatec.com>

Creazzo, 20.10.25

O. C. S. A. S.p.A.

Un Amministratore Delegato



Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 Reg.to UE 2016/679 e D.Lgs. 24/23 Whistleblowing

Soggetti Interessati: segnalante e persone coinvolte - Whistleblowing.

OCSA S.p.A., nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR' e del D.lgs 24/23 di seguito "Whistleblowing", con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Il Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Tipologia di dati trattabili

I dati personali oggetto di trattamento rientrano nelle seguenti categorie: di natura comune (e.g. nome, cognome, tipo di rapporto intercorrente con la Società, inquadramento, ruolo, qualifica, contatto telefonico, indirizzo mail ecc), di natura particolare (ex "dati sensibili" Art. 9 del GDPR) e giudiziari (quali condanne penali e reati Art. 10 GDPR), eventualmente contenuti nella segnalazione e negli atti e nei documenti a essa allegati, relativi a tutte le persone fisiche - identificate o identificabili - a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate (segnalante, segnalato, facilitatore, eventuali altri terzi), c.d. interessati.

Come vengono raccolti i dati personali

Se agisce in qualità di Persona Segnalante, la maggior parte dei dati personali relativi a Lei ci vengono forniti direttamente da Lei, a mezzo della segnalazione o nel corso dell'eventuale istruttoria avviata dal Gestore delle Segnalazioni.

Se, invece, agisce in qualità di Persona Coinvolta, la maggior parte dei dati personali relativi a Lei ci vengono forniti dalla Persona Segnalante.

Inoltre, sia che agisca in qualità di Persona Segnalante sia che agisca in qualità di Persona Coinvolta, potremmo raccogliere taluni Suoi dati personali anche presso terzi (ad esempio, persone sentite nel corso dell'eventuale istruttoria avviata dal Gestore), registri pubblici o fonti aperte. Non utilizziamo alcuna forma di processo decisionale esclusivamente automatizzato in relazione al trattamento dei Suoi dati personali.

Finalità e base giuridica del trattamento

I suoi dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi:

Esecuzione di attività istruttorie e eventuale adozione di provvedimenti. I dati saranno trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione degli eventuali provvedimenti che potrebbero rendersi necessari per dare attuazione agli obblighi di legge previsti dalla disciplina Whistleblowing la cui osservanza è condizione di liceità del trattamento ex art. 6, par. 1, lett. c) e parr. 2 e 3, art. 9, par.2, lett. b) e artt. 10 e. 88 del GDPR (v. Parere del Garante privacy).

I Suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per le seguenti finalità:

rivelazione della sua identità a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni (comma 2 dell'art. 12 D.Lgs 24/2023) o nell'ambito del procedimento, ove la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza della sua identità sia indispensabile per la difesa dell'incolpato (comma 5 dell'art. 12 D.Lgs 24/2023).

Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità ed un suo eventuale rifiuto al trattamento non compromette la prosecuzione dell'attività istruttoria o la congruità del trattamento stesso.

Modalità del trattamento.

I dati personali potranno essere trattati con supporti informatici e cartacei che ne garantiscono la sicurezza e la riservatezza e in forma orale.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR, del D.Lgs 24/23 e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.

Conformemente alla normativa in materia, viene garantita la massima riservatezza di tutti i dati personali contenuti nella segnalazione, pertanto i medesimi saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare:

il Gestore delle segnalazioni, ossia il soggetto/i deputato/i alla ricezione ed alla gestione delle segnalazioni, nominato in conformità all'art. 4 co.2 del D.Lgs. 24/2023; Organi di investigazione interna; se agisce in qualità di Persona Coinvolta i Suoi dati personali potranno essere trattati da eventuali ausiliari del Gestore quali autorizzati al trattamento; se agisce in qualità di Persona Segnalante, i Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente dal Gestore e dai suoi eventuali ausiliari, i quali agiranno in qualità di persone autorizzate al trattamento ai sensi degli artt. 29 e 32(4) del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. n. 196/2003, e non saranno comunicati a terzi senza il Suo consenso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023 e le ulteriori eventuali eccezioni previste dalla legge.

Comunicazione

I dati personali saranno altresì trattati da soggetti diversi dal Titolare necessari alla gestione delle Segnalazioni di violazioni di illeciti o irregolarità che operano in qualità di Responsabile Esterno del Trattamento o Autonomo Titolare:

I dati relativi alla persona coinvolta

- persone sentite nel corso dell'eventuale istruttoria avviata dal Gestore;
- dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo dell'Azienda;
- fornitori di servizi e consulenti (ad esempio, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, investigatori privati, etc.);
- autorità giudiziarie e di polizia.

I dati relativi alla Persona Segnalante, non saranno comunicati a terzi senza il Suo consenso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023 e le ulteriori eventuali eccezioni previste dalla legge. L'elenco completo di tali soggetti può essere richiesto scrivendo a amministrazione@ocsatec.com

Diffusione

I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.

Trasferimento dei dati personali

I dati non saranno oggetto di trasferimento verso soggetti situati al di fuori della UE.

Periodo di Conservazione

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è: per il tempo necessario al trattamento della segnalazione per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge o comunque per consentire alla Società la tutela dei diritti ed interessi propri o di terzi (es. difesa in giudizio). I dati vengono eliminati trascorsi 5 anni dalla chiusura della segnalazione. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti, o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente. Resta fermo che, nel caso in cui a seguito il Titolare decidesse di

avviare un procedimento disciplinare o di promuovere un procedimento in sede giudiziaria o amministrativa ovvero una procedura di arbitrato o di conciliazione, i Suoi dati personali saranno conservati per un tempo pari alla durata del procedimento ovvero al periodo di prescrizione dei diritti per il cui accertamento, esercizio o difesa il trattamento si rende necessario, anche se superiore ai periodi di conservazione indicati sopra.

Titolare

Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, O.C.S.A. S.p.A., Via Fabio Filzi n. 83, 36051, Creazzo (VI), P.IVA 00208600247, e-mail amministrazione@ocsatec.com, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.

In qualità di segnalante Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR indirizzando le eventuali richieste ai recapiti sopra indicati, potrà inoltre proporre reclamo all'autorità di controllo competente qualora Lei ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.

Le persone "coinvolte" ai sensi dell'art. 2 sesto comma lettera l del D.Lgs 24/2023 potranno esercitare i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR rivolgendosi direttamente al Garante della Privacy, ai seguenti recapiti: Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma Centralino telefonico: (+39) 06.696771 Fax: (+39) 06.69677.3785. Posta elettronica: protocollo@gpdp.it, posta elettronica certificata: protocollo@pec.gpdp.it (questo indirizzo è configurato per ricevere solo comunicazioni provenienti da posta elettronica certificata).

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; la portabilità dei dati. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato

Data e Luogo

Nome, Cognome.....

Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità facoltative sotto riportate?

SÌ NO rivelazione della sua identità a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni (comma 2 dell'art. 12 D.Lgs 24/2023) o nell'ambito del procedimento, ove la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza della sua identità sia indispensabile per la difesa dell'incolpato (comma 5 dell'art. 12 D.Lgs 24/2023).

L'interessato